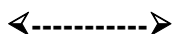




COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Cod. Fisc. 00827390725



Originale Deliberazione Consiglio Comunale

Numero 1 Del 06-03-2025

OGGETTO:	CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2025.
-----------------	---

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **sei** del mese di **marzo** alle ore **16:00** con seguito in Sannicandro di Bari, nel Castello Normanno-Svevo, previo espletamento delle formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri come appresso indicati:

Giannone Giuseppe	P	MICHIELLI Margherita	P
MODUGNO Marcella	P	ZONNO Francesco Saverio	P
Terzo Gianfranco	P	TURCHIANO Giovanni	P
LIMITONE Maria	P	CHIMIENTI Nicola	P
ABBRUZZESE Amalia	P	MORILLO Gladys Violeta	P
BACCELLIERI Vitandrea	P	TRAVERSA Enza	P
MANCHISI Giovanni	P		

Presiede il Dott. Maria LIMITONE - Presidente del Consiglio

Assiste il Segretario Comunale Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante

Pareri ex art. 49 D.Lgs N. 267/2000 e succ. mod.in e int.ni sulla proposta di deliberazione N. 7 del 17-01-2025:

Parere di REGOLARITA' TECNICA
Favorevole , 01-02-025
Dott.Ssa Centrone Antonietta

Parere di REGOLARITA' CONTABILE
Favorevole , 01-02-025
Dott.Ssa Centrone Antonietta

LA PRESIDENTE da avvio alla seduta alle ore 16.14 -tutti presenti.

La Presidente, ing. Limitone, preliminarmente all'avvio dei lavori offre comunicazione all'assise e ai consiglieri tutti dell'avvenuta ricezione, in data odierna, della diffida prefettizia concernente il sollecito all'adozione del bilancio di previsione entro venti giorni. Comunicata l'avvenuta diffida, apre la discussione sul primo punto in ordine del giorno.

Il Sindaco illustra brevemente la proposta che conferma le previsioni già adottate nel precedente esercizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno riordinato disciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19/07/2020 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 23/04/2021 sono state confermate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 05/0/2022 sono state confermate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 09/02/2023 avente ad oggetto "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE ANNO 2023
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 12/04/2024 avente ad oggetto "CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2024";

Premesso che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 comma 740 della Legge 160/2019 di disciplina della nuova IMU, il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 – salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 – non costituisce presupposto dell'imposta, e quindi restano escluse dall'Imu le seguenti fattispecie:

- abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, per questi ultimi anche in assenza di residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture, adibiti ad abitazione principale;
- casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, a soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
- posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Rilevato, inoltre, che i commi dal 748 al 754 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, prevedono invece che:

- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari

(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 616/'77;

- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del dl 557/'93 conv. dalla Legge 133/'94, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono invece esenti dall'IMU;
- l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale, e diversi dai fabbricati rurali ad uso strumentale, dai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, dai terreni agricoli e dagli immobili ad uso produttivo classificati in categoria D (di cui all'art. 1 commi da 750 a 753 della Legge 160/2019), l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Rilevato, inoltre, che il comma 758 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, prevede l'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 99/'04, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 comma 3 del decreto legislativo sopra citato, indipendentemente dalla loro ubicazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 744 della Legge 160/2019 è riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

Richiamato, inoltre, l'art.1, cc. 756-757, L. n. 160/2019:

“756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”

Visto il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificarne le aliquote, e in particolare l'Allegato A, che elenca in dettaglio le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU;

Rilevato che i comuni, ai sensi dell'art. 1, c. 757, L. n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

Considerato che:

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il prospetto delle aliquote relative al 2025 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2025;

Preso inoltre atto che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata, quindi, la Delibera C.C. n. 8 del 12/04/2024 con la quale sono state approvate per l'anno 2024, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

Visti, quindi:

a) l'art. 174, D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'art. 172, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

c) l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO il Decreto del 24 dicembre 2024 del Ministero dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta ufficiale -serie generale n. 2 del 03.01.2025, che prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 al 28 febbraio 2025

RITENUTO di confermare aliquote IMU per gli anni 2025-2027, esercizio finanziario 2025 nelle seguenti misure:

CATEGORIE	Aliquota 2024	Aliquota 2025
Abitazione principale e assimilate (Cat. da A2 ad A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)	-----	-----
Abitazione principale di pregio (Cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)	6 ‰	6 ‰
Abitazione concessa in comodato gratuito (tranne Cat. A1, A8, A9) riduzione 50% base imponibile	10.6 ‰	10.6 ‰
Immobili locati a canone concordato (riduzione al 75%)	10.6 ‰	10.6 ‰

Abitazioni assegnate dagli Istituti Autonomi Case Popolari (ex IACP/ARES/ALER)	9.6 ‰	9.6 ‰
Altre abitazioni - immobili Cat. A (tranne A/10)	10.6 ‰	10.6 ‰
Cat. A/10 - Uffici e studi privati	10.6 ‰	10.6 ‰
Cat. B - Colleggi, Convitti, Case di Cura, Scuole, ecc	10.6 ‰	10.6 ‰
Cat. C/1 - Negozi e botteghe	10.6 ‰	10.6 ‰
Cat. C/2 - Magazzini e locali di deposito	10.6 ‰	10.6 ‰
Cat. C/3 - Laboratori per arti e mestieri	10.6 ‰	10.6 ‰
Cat. C/4, C/5 - Fabbricati comuni	10.6 ‰	10.6 ‰
Cat. C/6, C/7 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse - Tettoie	10.6 ‰	10.6 ‰
Cat. D, tranne D/5 e D/10 - Immobili industriali e commerciali	10.6 ‰	10.6 ‰
Cat. D/5 - Istituti di credito ed assicurazioni	10.6 ‰	10.6 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (D/10)	1 ‰	1 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (Cat. A, C/2, C/6, C/7)	1 ‰	1 ‰
Beni Merce - Realizzati da Imprese Edili, destinati alla vendita e rimasti invenduti	-----	-----
Aree fabbricabili	9.6 ‰	9.6 ‰
Aree fabbricabili inserite in Zona produttiva D1 senza PIP	4.6 ‰	4.6 ‰
Aree fabbricabili in zone territoriali omogenee di espansione residenziale (C3) senza piano attuativo approvato e senza provvedimento regionale di esclusione VAS	6.6 ‰	6.6 ‰
Terreni agricoli ricadenti nei Fogli 7, 10, 24 e parte del 32 (parte adibita a Tendonì e vigneti)	4.6 ‰	4.6 ‰
Terreni agricoli posseduti e condotti da operatori iscritti a previdenza agricola	-----	-----

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267–T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267–T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Dato atto che il parere del Revisore Unico sulla presente proposta di deliberazione verrà emesso in sede di redazione del parere sulla proposta di approvazione del bilancio di previsione.

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267–T.U.E.L.

La Presidente, verificata l'assenza di intereventi, pone in votazione il provvedimento.

Con la seguente votazione,

Consiglieri presenti n.13 favorevoli n. 8; contrari n. 5 (Morillo, Traversa, Turchiano, Chimienti, Baccellieri).

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare per l'anno di imposte il seguente prospetto delle aliquote per l'applicazione dell'IMU come compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale:

Prospetto aliquote IMU - Comune di SANNICANDRO DI BARI

ID Prospetto 7362 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	NO
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	0%
Aree fabbricabili	0,96%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 28/1/2025 alle 15:57:08

- 3) di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2025;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art.1, comma 169, della legge n.296 del 2006, dal 1° gennaio 2025;
- 5) di provvedere entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025 all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160, pena inefficacia della stessa;

Considerata l'urgenza, con la seguente successiva separata votazione

Consiglieri presenti n.13 favorevoli n. 8; contrari n. 5 (Morillo, Traversa, Turchiano, Chimienti, Baccellieri).

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
Dott. Maria LIMITONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nunziante Vittorio Francesco Ercole

N. 414

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il 02-04-2025
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nunziante Vittorio Francesco Ercole

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal 02-04-2025
al 17-04-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nunziante Vittorio Francesco Ercole